



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 18 settembre 2026

Prot. n. 2942 OR/sg

Oggetto: bozza di decreto sui CAM
- Criteri Ambientali Minimi.
Riunione del 23.9.2026.

Spett. Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Egreg. Dott.ssa Paolina PEPE
Direttore Generale Vicario Sostenibilità dei Prodotti
e dei Consumi
ROMA
e-mail: spc-udg@mase.gov.it

Spett. Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
alla c.a. Dott. Sergio SAPORETTI
Direzione Generale Sostenibilità dei Prodotti
e dei Consumi
Divisione II-Politiche Integrate di Prodotto
e di Eco-sostenibilità dei consumi, Criteri
Minimi Ambientali e Certificazioni
ROMA
e-mail: saporetti.sergio@mase.gov.it

Ai componenti il Gruppo di lavoro
sulla riforma dei CAM-Criteri Ambientali Minimi
LORO SEDI
e-mail

Si richiama quanto in oggetto per riportare di seguito la segnalazione di alcune criticità nonché proposte integrative al documento in discussione nella riunione del 23 p.v., alla quale lo scrivente parteciperà con propri rappresentanti.

Si osserva che, diversamente da quanto indicato nella nota di convocazione, il documento in discussione il 23 p.v. non può ritenersi "definitivo" ma tuttora una bozza in revisione, in ragione dei molti rilievi nel seguito evidenziati. Si è ritenuto, per una migliore comprensione, di trattare per capitoli le integrazioni proposte, in modo da così illustrarle compiutamente; nel testo in **rosso** sono riportate le parti aggiunte mentre quelle tolte sono **barrate ed evidenziate**.



Il Quarantennale

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



Il Quarantennale

Sono inoltre allegate le “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano”.

1. INDEBITA ATTRIBUZIONE DI RISERVE PROFESSIONALI “ESCLUSIVE” ALL’ALBO DEGLI AGRONOMI E FORESTALI

Al punto “4.1.2 Prestazioni ambientali del cantiere” viene introdotta una “esclusiva” professionale in favore degli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali; il periodo è il seguente:

“La perizia tecnica preventiva, la direzione tecnica specialistica, l’attestazione di conformità delle lavorazioni e il collaudo tecnico finale costituiscono prestazioni professionali di elevata complessità tecnico-scientifica e sono riservati ai dottori agronomi e ai dottori forestali regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini professionali”.

La previsione risulta tuttavia illegittima sotto diversi profili:

- a. nell’ordinamento nazionale le “riserve” di attività professionale **possono essere attribuite esclusivamente con norme di rango primario** e non con provvedimenti amministrativi, da cui ne discende la radicale illegittimità della previsione;
- b. per mero tuziorismo si evidenzia che **risulta altresì leso il principio di “professionalità specifica”**. All’Albo degli Agronomi e Forestali si iscrivono numerose Classi di laurea, alcune delle quali (*come la LM-81 Scienze per la Cooperazione allo sviluppo, di carattere sociologico*) totalmente prive di insegnamenti di agronomia, botanica, arboricoltura, ecc. di talché non si comprende come un soggetto con un simile profilo formativo, per ventura iscritto all’Albo degli Agronomi, possa essere titolare - *in via esclusiva* - di una competenza estranea alla sua formazione;
- c. l’Albo degli Agronomi e Forestali inoltre è privo di competenze “esclusive” o “riservate”, posto che la legge professionale di quella categoria (*n. 3/1976 art. 3*) le esclude. La circostanza è altresì confermata dalla giurisprudenza di merito (*Consiglio di Stato sentenza n. 952/2017; Consiglio di Stato sentenza n. 1577/2018; TAR Veneto sentenza n. 440/2018; TAR Abruzzo sentenza n. 208/2020; TAR Veneto sentenza n. 312/2021; Consiglio di Stato sentenza n. 8088/2021*);
- d. l’art. 8 della Direttiva (UE) 2018/958, recepita nell’Ordinamento italiano con il D.Lgs. 16 ottobre 2010 n. 142 (“*Test di proporzionalità*”) prevede che, prima di introdurre o modificare disposizioni che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro servizio, le Amministrazioni debbono svolgere un “*test di proporzionalità*”. Sono soggette a tale procedura (*art. 2*) “*tutte le attività legittimate ad emanare disposizioni, legislative, regolamentari o amministrative generali che disciplinano l’accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio...*”; ricorrendone il caso i soggetti regolatori (*art. 3 c. 3 D.Lgs. n. 142/2020*) “*trasmettono lo schema di provvedimento corredato della Tabella di cui all’art. 1 all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere*”. **In assenza di tale procedura nessun provvedimento attribuyente “esclusive” o restrittivo nell’esercizio di una professione può essere adottato;**

il richiamato capoverso, qui nuovamente riportato, dovrebbe essere pertanto eliminato:

~~“La perizia tecnica preventiva, la direzione tecnica specialistica, l’attestazione di conformità delle lavorazioni e il collaudo tecnico finale costituiscono prestazioni professionali di elevata complessità tecnico scientifica e sono riservati ai dottori agronomi e ai dottori forestali regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini professionali.”~~

2. PARITA’ DI TRATTAMENTO NELL’INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI

Considerato che nessuna categoria professionale ordinistica è titolare di competenze esclusive, si chiede che il documento riservi ad ognuna di esse il medesimo rilievo, senza ingenerare ipotesi preferenziali.

In particolare al punto “1.6.3.1 - Iter di prevenzione del rifiuto” viene, in due momenti, valorizzata la professione di “agronomo”, con l’effetto di oggettivamente determinare una “preferenza” per questa figura. Nulla da dire sulle capacità di questi professionisti, che tuttavia non è né superiore né inferiore a quella delle altre categorie professionali del settore e pertanto si trova corretto **(i)** riportare tutte le categorie professionali ordinistiche; **(ii)** non riportarne alcuna, utilizzando una terminologia inclusiva.

Lo scrivente ritiene preferibile la seconda ipotesi; a seguire i due periodi con le correzioni proposte:

“Nei casi più evoluti il procedimento è invece radicalmente diverso. Si parte dalla valutazione delle alberature effettuata da un agronomo o da un tecnico qualificato, si sviluppa un progetto esecutivo, si definiscono gli interventi necessari e successivamente si procede all’affidamento tramite procedura diretta o gara.

L’esecuzione viene seguita da un direttore tecnico competente e ogni fase, compresa la gestione delle risulte, viene tracciata.

Un esempio concreto può essere costituito da una procedura con la quale l’amministrazione ha affidato ad un agronomo tecnico qualificato l’analisi di un numero significativo di alberature. Da tale attività”.

Lo stesso problema si pone al punto “5.1.16 - Cura e gestione del patrimonio arboreo e arbustivo. Criterio”, anche il questo caso si riporta di seguito una proposta di testo corretto:

“Sono parimenti vietati gli interventi di abbattimento degli alberi, tranne nei casi in cui una indagine specialistica rilevi piante morte o uno stato di salute estremamente carente con rischio concreto di caduta. La sola analisi visiva VTA (In caso di sola analisi VTA, è consentito abbattere alberi solo se in classificazione D) non è sufficiente a comprovare la necessità di abbattimento dell’albero, ma occorre avere una perizia tecnica che valuti l’albero nella sua complessità secondo il criterio del Rischio arboreo a firma di un Professionista abilitato iscritto all’Ordine Albo professionale di riferimento. quali Dottori Agronomi e Dottori Forestali.”

3. INDICAZIONI E LINEE GUIDA DI ENTI ED ISTITUZIONI NAZIONALI O DI RICERCA

Il punto “1.2 - *Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali*” reca un elenco delle indicazioni emerse nel corso degli anni all’interno delle norme e dei piani elaborati da istituzioni di livello europeo e nazionali o da enti di ricerca, dove tuttavia risultano omesse le “Linee di indirizzo” elaborate dal Colleggio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Nell’allegare alla presente le richiamate “Linee di indirizzo”, se ne chiede l’inserimento; di seguito il testo corretto:

“

- o) *Linee guida nazionali per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano, CONAF, Delibera di Consiglio n. 88 del 18/03/2026;*
- p) *le norme del progetto QUALIVIVA: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/idpagina/9785>;*
- q) *Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano, CNAAL, Delibera di Consiglio n. 5 del 15/4/2026;*

La stessa omissione si ripete, per due volte, al punto “2.2.4 - *Censimento di livello 4 - valutazione specialistica dell’albero*” dove l’unico documento citato è quello prodotto dal CONAF. Parimenti si chiede di inserire il richiamo all’analogo documento prodotto dal CNAAL; a seguire il testo corretto:

Rif. Pagina 26

*“Le modalità, i criteri e gli strumenti di valutazione sono definiti dal Professionista incaricato dalla Stazione appaltante con un incarico ad hoc, nel rispetto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili e coerenti con quanto indicato nelle "linee guida nazionali per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano, Criteri minimi e parametri essenziali per le decisioni di abbattimento” delibera di Consiglio n. 88 del 18/03/2026 **nonché con quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano” delibera del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati n.5/2026”***

Rif. Pagina 27

*“Le modalità, i criteri e gli strumenti di valutazione sono definiti dal Professionista incaricato dalla Stazione appaltante con un incarico ad hoc, nel rispetto delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili e coerenti per la valutazione del rischio con quanto indicato nelle "Linee guida nazionali per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano - Criteri minimi e parametri essenziali per le decisioni di abbattimento" (delibera di Consiglio CONAF n. 88 del 18/03/2026) **nonché con quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano” (delibera del Consiglio CNAAL n.5 del 15/4/2026)”***

L'omissione è nuovamente ripetuta al punto “5.1.6 - *Cura e gestione del patrimonio arboreo e arbustivo - Indicazioni all'esecutore*”, dove l'unico documento ordinistico citato è quello prodotto dal CONAF. Parimenti si chiede di inserire il richiamo all'analogo documento prodotto dal CNAAL; a seguire il testo corretto:

“Al fine di evitare interventi inutili, dannosi o vietati dal presente decreto è necessario che l'esecutore si avvalga di operatori specializzati che operino in osservanza delle indicazioni operative rinvenibili nei seguenti documenti:

- 1 Linee guida nazionali per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano, CONAF, Delibera di Consiglio n. 88 del 18/03/2026;*
- 2 Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano;*
- 3 Standard Europeo di potatura degli alberi, Società italiana di arboricoltura (SIA);*
- 4 Standard Europeo di consolidamento degli alberi, Società italiana di arboricoltura (SIA);*
- 5 **Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano, CNAAL, Delibera di Consiglio n.5 del 15/4/2026”***

4. MANCATA INDICAZIONE DEI PROFESSIONISTI ORDINISTICI FRA I “MANUTENTORI DEL VERDE”

Il punto “1.6.1- *I soggetti coinvolti nella gestione, cura e manutenzione del verde pubblico*” recita: “Attualmente la gestione del verde comprende, a seconda dei casi, i seguenti soggetti:

- *Amministrazione comunale;*
- *Impresa forestale, agricola;*
- *Impresa di gestione rifiuti con impianto autorizzato End of Waste (EoW) per il verde urbano;*
- *impresa di manutenzione del verde pubblico (ATECO 81.30) o cooperativa sociale con medesimo codice ATECO.*

Una delle maggiori criticità dell'attuale sistema è rappresentata dal fatto che il destino dello stesso materiale vegetale può cambiare in funzione del soggetto che esegue l'intervento e non in funzione delle sue caratteristiche, che rimangono le medesime in ogni caso.

Se la manutenzione viene svolta da un'impresa del verde, il materiale risultante dall'attività è normalmente qualificato come rifiuto e quindi deve essere gestito secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006. Ne deriva la richiesta di:

- *iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;*
- *trasporto mediante mezzi autorizzati;*
- *compilazione del FIR;*
- *tracciabilità lungo tutta la filiera;*
- *conferimento presso impianti autorizzati al recupero.*

Si rileva la mancata indicazione dei professionisti abilitati alla manutenzione del verde ed il mancato recepimento delle modifiche all'Albo dei Gestori Ambientali; per l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati il riferimento è all'art. 11, c. 1 lett. i), sulle competenze professionali (“la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e

manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane”). Il periodo deve essere pertanto così integrato:

“Attualmente la gestione del verde comprende, a seconda dei casi, i seguenti soggetti:

- *Amministrazione comunale;*
- *Impresa forestale, agricola;*
- *Impresa di gestione rifiuti con impianto autorizzato End of Waste (EoW) per il verde urbano;*
- *impresa di manutenzione del verde pubblico (ATECO 81.30) o cooperativa sociale con medesimo codice ATECO;*
- ***Professionisti abilitati alla manutenzione del verde, in base alle rispettive leggi professionali.***

5. ETW/ETT/VetCert: POSSIBILE INDEBITA TRASFORMAZIONE DI CERTIFICAZIONI PRIVATE IN REQUISITO PUBBLICO

Al punto 5.1.7 *“Cura degli alberi monumentali d’Italia - Criterio”* al secondo capoverso si prevede:

“L’esecuzione dei lavori in quota (tramite tree-climbing) o Piattaforme di Lavoro Elevabili - PLE deve essere affidata a personale in possesso di comprovata esperienza e certificazioni professionali riconosciute nel settore dell’arboricoltura, quali European Tree Worker (ETW) o Certified Veteran Tree Specialist (VetCert). La valutazione della stabilità e del rischio biomeccanico sugli esemplari di pregio o di grande taglia per i quali le analisi visive o strumentali di primo e secondo livello (VTA, tomografia, penetrometria) evidenzino criticità non univoche, non potrà basarsi sulla sola stima probabilistica, ma dovrà obbligatoriamente prevedere l’esecuzione di una prova di trazione statica controllata (Pulling test), finalizzata a verificare quantitativamente la reale resistenza al ribaltamento dell’apparato radicale e alla rottura del fusto prima di provvedere a qualsiasi intervento.”

Non si concorda rispetto alla prima parte del capoverso e si esprimono forti perplessità rispetto alla seconda.

Più precisamente:

A. Sulla prima parte del capoverso. Qui viene previsto che l’esecuzione dei lavori in quota debba essere obbligatoriamente affidata a personale in possesso di una di queste tre certificazioni: *ETW, ETT e VetCert*. Si tratta di un obbligo privo di legittimità giuridica e che lascia perplessi anche sotto il profilo tecnico.

Sotto il profilo giuridico si rileva che le tre richiamate certificazioni sono di natura privata e non rappresentano un’abilitazione legale, nell’ordinamento italiano non sono pertanto titoli abilitanti per l’esercizio di una professione. Dette certificazioni possono semmai essere attergate nell’ambito delle “procedure volontarie” (di cui alla legge n. 4/2013) **ma certamente giammai come esclusivo criterio discriminante.**

Si tratta peraltro di certificazioni volontarie secondo schemi proprietari privati, dunque nemmeno rilasciate nell'ambito del sistema europeo di accreditamento *ex-Reg. 765/2008/ISO 17024*, di cui ACCREDIA è il riferimento nazionale. Infatti esistono in Italia strutture che organizzano esami EAC (*per le certificazioni ETW ed ETT*), come la SIA-Società Italiana di Arboricoltura, ma che non risultano certificate da ACCREDIA.

Non è in discussione la validità dei corsi che portano alle suddette certificazioni; semplicemente si contesta **la loro (indebita) trasformazione da qualificazioni private volontarie a requisito necessario per l'esecuzione di prestazioni**, in assenza della necessaria previsione legislativa e con la pretesa di attribuire ad un breve corso - *frequentabile anche da soggetti privi di specifici titoli di studio* - una "superiorità" rispetto ad un esame di Stato abilitante affrontato dopo un solido percorso di studi secondari superiori od universitari.

Dal momento che il CAM opera in ambito di appalti pubblici si evidenzia come la disciplina europea **imponga di non creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza** se non per imperativi motivi di interesse pubblico (*comunque da dimostrare*), non potendo certamente sostenersi che un certificato rilasciato da una organizzazione privata, in esito ad un corso di alcune decine di ore, sia superiore ad una abilitazione professionale pubblica.

Sotto un profilo tecnico, inoltre, le tre citate certificazioni nemmeno si equivalgono; in particolare *VetCert* è orientata alla gestione degli "alberi veterani". Quindi occorre domandarsi perché il possesso di *VetCert* debba costituire titolo pertinente all'esecuzione generale di lavori in quota.

In conclusione, il criterio proposto nella bozza CAM introduce, quale condizione per l'esecuzione di determinate prestazioni, il possesso di certificazioni professionali non previste dalla legislazione nazionale quali titoli abilitanti, senza definire i requisiti oggettivi che tali certificazioni devono possedere, il relativo sistema di accreditamento e le modalità di riconoscimento di certificazioni o qualificazioni equivalenti, con possibili criticità sotto i profili della proporzionalità, parità di accesso e concorrenza.

B. Sulla seconda parte del capoverso. Fermo restando che il *Pulling test* è uno strumento diagnostico serio, la criticità è trasformarlo in un obbligo automatico. Obbligare al *Pulling test* in presenza di "*criticità non univoche*" è un errore tecnico posto che queste possono riguardare fenomeni molto diversi (*cavità del fusto, branche, difetti strutturali, apparato radicale, condizioni del terreno, ecc.*) e pertanto non è detto che la prova di trazione sia, in ogni situazione, l'approfondimento tecnicamente più appropriato: non si può pertanto concordare sull'introduzione di un obbligo aprioristico che **sostituisce rigidamente la scelta diagnostica del professionista**.

C'è poi un problema ancora più evidente nel periodo successivo. Per abbattere qualsiasi "*esemplare di pregio non monumentale*", il testo sembra pretendere sempre e comunque i "*referti analitici completi della prova di trazione statica*" e pertanto, anche quando la necessità di abbattimento fosse già chiaramente dimostrata con altri accertamenti, bisognerebbe comunque effettuare un *Pulling test*, con i conseguenti, elevati costi ed attività diagnostica inutili, senza necessariamente aggiungere informazione alla decisione.

Per ultimo vi è un tema giuridico, di rango e funzione del CAM: per imporre una specifica metodologia diagnostica come obbligatoria ed esclusiva in determinate circostanze, sarebbe perlomeno necessaria l'esistenza, a monte, di una norma tecnica, di una linea guida istituzionale o di un'evidenza scientifica consolidata che giustifichi quell'automatismo: tutto questo manca.

Nemmeno nelle Linee guida MASAF per gli interventi di cura e salvaguardia gli alberi monumentali (*D.D. 31.3.2020 n. 1104*) si rinviene un tale obbligo.

Si chiede pertanto che:

- il richiamo alle certificazioni ETW, ETT e VetCert sia indicato unicamente come alternativo alla “comprovata esperienza”;
- che l'utilizzo del “Pulling test” sia indicato come eventuale e/o consigliato, ma non obbligatorio;
- che venga eliminato l'obbligo di prove di trazione per l'abbattimento di esemplari di pregio non monumentali, lasciando al Tecnico professionista la scelta di determinare questa soluzione.

Di seguito il testo che si propone:

*“L'esecuzione dei lavori in quota (tramite tree-climbing) o Piattaforme di Lavoro Elevabili PLE deve essere affidata a personale in possesso di **abilitazione professionale e** comprovata esperienza, **quest'ultima desumibile anche dal possesso di** certificazioni **professionali** riconosciute nel settore dell'arboricoltura, quali European Tree Worker (ETW) o Certified Veteran Tree Specialist (VetCert). La valutazione della stabilità e del rischio biomeccanico sugli esemplari di pregio o di grande taglia per i quali le analisi visive o strumentali di primo e secondo livello (VTA, tomografia, penetrometria) evidenzino criticità non univoche, **non potrà basarsi oltreché sulla sola stima probabilistica, ma dovrà obbligatoriamente anche prevedere sull'esecuzione di una prova di trazione statica controllata (Pulling test). finalizzata a verificare quantitativamente la reale resistenza al ribaltamento dell'apparato radicale e alla rottura del fusto prima di provvedere a qualsiasi intervento.**”*

6. ERRATO RICHIAMO ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 9178/2022

Il documento enfatizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 9178/2022:

- al capitolo 1 punto 1.2, nei riferimenti normativi (lettera “g”), è scritto:
“Sentenza del Consiglio di Stato del 27 ottobre 2022, n. 09178, ai sensi della quale non esiste un rischio zero di caduta degli alberi e conseguentemente non si può ordinare l'abbattimento d'urgenza di un albero se non si dimostra con apposite analisi strumentali che è proprio indispensabile per la pubblica incolumità”;
- al capitolo 5 punto 5.1.6 “Cura e gestione del patrimonio arboreo ed arbustivo” è scritto:
“In conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato del 27 ottobre 2022, n. 09178 (quinta sezione), non si può quindi richiedere l'abbattimento d'urgenza di un albero se non si dimostra, con apposite analisi tecnico-strumentali quali per esempio analisi tomografica al colletto, penetrometrica in quota, prove di trazione, che è indispensabile per la pubblica incolumità. Ciò in quanto il cosiddetto “rischio zero” di caduta di un albero non esiste. L'inosservanza di tale divieto da parte del tecnico della stazione appaltante si può configurare come un abuso da parte di chi lo commette. Non è quindi ammissibile procedere al taglio, potatura e eliminazione degli alberi facendo ricorso a procedure di spesa considerate “di somma urgenza”, senza aver prima condotto una valutazione specifica a cura di un esperto”;

qui il problema è rappresentato dal fatto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 9178/2022 **non contiene le affermazioni nei termini riportati, né gli stessi costituiscono un “consolidato principio di diritto”**.

Per vero la citata sentenza n. 9178/2022 annulla un provvedimento di abbattimento di un abete rosso secolare per “carente istruttoria” dell’ordinanza comunale, cioè per un motivo di diritto (*non per ragioni tecniche*), peraltro uno dei più classici motivi di annullamento degli atti amministrativi.

Sotto questo profilo - *di diritto* - la citata sentenza effettivamente ribadisce un “orientamento consolidato”, che però è quello che vede gli atti amministrativi carenti di istruttoria soggetti ad annullamento, previo sindacato del giudice amministrativo

La sentenza del Consiglio di Stato n. 9178/2022 non impone alcun tipo di analisi né tantomeno le specifica (*come erroneamente viene riportato*); l’unico elemento “tecnico” effettivamente contenuto nella sentenza n. 9178/2022 è il principio secondo cui “*il c.d. rischio zero di caduta di un (qualsiasi) albero non esiste*”.

Si suggerisce pertanto di eliminare dal documento l'attribuzione alla sentenza n. 9178/2022 di prescrizioni tecniche e metodologiche che essa non contiene, limitandone eventualmente il richiamo ai principi effettivamente affermati in materia di adeguatezza dell'istruttoria e sussistenza dei presupposti dell'ordinanza contingibile e urgente.ù

7. CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO - CONFLITTO CON IL D. LGS. N. 152/2006

Al Capitolo “1.6.1 - I soggetti coinvolti nella gestione, cura e manutenzione del verde pubblico” si afferma una diversa distinzione del rifiuto in funzione del soggetto che esegue l’intervento e non in funzione delle caratteristiche del prodotto che residua; così recita la proposta in discussione:

“Se la manutenzione viene svolta da un'impresa del verde, il materiale risultante dall'attività è normalmente qualificato come rifiuto e quindi deve essere gestito secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006 Diversamente, qualora il medesimo intervento venga effettuato da un'impresa agricola o forestale nell'ambito delle attività connesse previste dall'art. 2135 del Codice civile, il materiale può essere inserito nel ciclo produttivo aziendale come prodotto o sottoprodotto oppure essere ceduto a terzi secondo modalità differenti rispetto alla disciplina dei rifiuti, ad esempio per gli impieghi richiamati dall'art. 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. 152/2006, tra cui l'utilizzo in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa. In altre parole, il medesimo materiale vegetale (foglie, sfalci, potature, tronchi) proveniente dalla medesima pianta, dalle medesime aree verdi, prodotto quindi nello stesso Comune, può seguire percorsi completamente diversi in funzione della qualifica dell'operatore che ha effettuato l'intervento.”

Al successivo punto “1.6.2 - Principio di prevenzione e ruolo dei CAM” si ribadiscono le affermazioni precedenti come segue:

*“Questa impostazione consente di inquadrare lo spostamento del materiale vegetale tra le diverse aree gestite nell’ambito del contratto come una **mera movimentazione** finalizzata alle attività di gestione del verde, **escludendo la qualificazione come rifiuto.**”*

tuttavia, in entrambi i casi, si tratta di assunti errati, che possono determinare una gravissima confusione fra gli operatori.

Al successivo punto “1.6.2 - Iter gestione rifiuti” vengono nuovamente ripresi i concetti precedenti, come segue:

“Nel caso in cui il capitolato, invece, prevede espressamente il conferimento e il relativo costo di smaltimento, la stazione appaltante manifesta fin dall'origine l'intenzione di disfarsi del materiale. Da quel momento, quindi, trova applicazione la definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del d. lgs. 152/2006 e l'appaltatore non può autonomamente attribuire al materiale una diversa qualificazione. Questo è da evitarsi agendo fin dalla denominazione del capitolato.”

anche in questo caso l’affermazione è critica: non può un Capitolato cambiare la qualificazione di un prodotto di rifiuto, se la legge dispone diversamente.

L'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 definisce un “rifiuto” in funzione del fatto che il detentore **si disfi, intenda disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi della sostanza o dell'oggetto**; inoltre la stessa norma include espressamente tra i rifiuti urbani quelli della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci e potature. **Deve pertanto escludersi che sia la qualifica soggettiva dell’operatore che esegue l’intervento a determinare le caratteristiche del “rifiuto”;** diversamente la qualificazione giuridica del materiale deve essere effettuata sulla base dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla disciplina ambientale (*inclusi, ove ne ricorrano le condizioni, quelli relativi a sottoprodotti ed esclusioni dall'ambito dei rifiuti*) e non può discendere automaticamente né dalla qualifica professionale o imprenditoriale dell'operatore né dalla mera formulazione del capitolato d'appalto.

Tutte le parti in conflitto con il D. Lgs. n. 152/2006 debbono perciò essere espunte.

Nel ringraziare per l’attenzione si prega, in futuro, di inserire nella *mailing-list* dei destinatari della documentazione e delle convocazioni relative a quanto in oggetto anche il seguente indirizzo di posta elettronica: agrotecnici@agrotecnici.it.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Allegato: “Linee di indirizzo per la valutazione e la gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano”.



Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE E LA GESTIONE
DEL RISCHIO ARBOREO IN AMBITO URBANO E
PERIURBANO**

Criteri e parametri fondamentali per le decisioni di abbattimento

Delibera di Consiglio n. 5 del 15 aprile 2026





SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 - Principi generali.....	6
Art. 4 - Approccio metodologico.....	6
Art. 5 - Parametri di valutazione.....	7
Art. 6 - Gestione del rischio.....	8
Art. 7 - Contesti arborei complessi.....	8
Art. 8 - Competenze professionali.....	9
Art. 9 - Documentazione e tracciabilità.....	9
Art. 10 - Clausola di salvaguardia e libertà di concorrenza.....	10





PREMESSA

Le presenti “Linee di indirizzo”, elaborate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si collocano nell’attuale contesto tecnico e professionale caratterizzato dalla pluralità delle competenze coinvolte - *ascrivibili a plurimi soggetti e figure professionali* - nella gestione del patrimonio arboreo; nel rilevare come non risultino coerenti con gli ordinamenti giuridici autoreferenziate rivendicazioni di competenze riservate, si sottolinea altresì come approcci restrittivi od esclusivi non trovino riscontro con i vigenti ordinamenti delle professioni agrarie, con i principi della concorrenza nel mercato dei servizi professionali e con la natura interdisciplinare della materia.

Le “Linee di indirizzo” rappresentano pertanto un contributo tecnico utile all’attività di tutti i professionisti del settore, della PP.AA. e dei privati, mentre la loro osservanza rappresenta un dovere deontologico per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il patrimonio arboreo, in ambito urbano e periurbano, costituisce elemento essenziale del paesaggio, dell’equilibrio ambientale e della qualità della vita, concorrendo alla regolazione climatica, alla tutela della biodiversità e al benessere della collettività altresì fornendo servizi ecosistemici di assoluta rilevanza. L’aumentata consapevolezza del ruolo ambientale e sociale degli alberi e degli spazi verdi nelle città deve tuttavia confrontarsi con la gestione del rischio arboreo, anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico.

L’albero, quale organismo vivente e bene radicato al suolo, rientra nella sfera di responsabilità del proprietario o del soggetto gestore, ai sensi degli articoli 2043 (*responsabilità aquilana. Diritto del*





terzo al risarcimento di un ingiusto danno patito, per colpa o per dolo) e 2051 (*diritto del terzo al risarcimento dei danni provocati da beni affidati in custodia*) del Codice Civile nonché delle ulteriori disposizioni poste a tutela della pubblica incolumità.

La natura biologica dell'albero comporta una variabilità intrinseca delle condizioni strutturali, fisiologiche e fitosanitarie tale per cui il rischio associato alla sua presenza non può essere completamente eliminato, ma deve essere oggetto di valutazione e gestione secondo criteri di diligenza, proporzionalità ed adeguatezza tecnica.

Le “Linee di indirizzo” del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati assumono, quale riferimento metodologico generale, i principi della norma ISO 31000:2018, adattati al contesto specifico della gestione del patrimonio arboreo, al fine di supportare processi decisionali consapevoli, tracciabili e tecnicamente motivati. Giova precisare che la norma ISO 31000:2018 non è specifica per il settore arboreo ma fornisce linee guida per gestire - *a qualunque livello* - i rischi che le organizzazioni affrontano; la norma pertanto può essere utilizzata come metodologia organizzativa anche nell'ambito della valutazione del rischio arboreo, prestandosi infatti ad essere applicata a qualsiasi attività.

Le presenti “Linee di indirizzo” sono quindi un imprescindibile strumento, insieme alle corrette metodiche arboricolturali, per la moderna gestione del patrimonio arboreo.





Art. 1 – Finalità

Le presenti Linee di indirizzo definiscono criteri generali per la valutazione e la gestione del rischio arboreo, con l'obiettivo di:

- supportare decisioni tecniche motivate in ordine alla conservazione, gestione e, ove necessario, abbattimento degli alberi;
- promuovere un approccio coerente e tecnicamente fondato nella gestione del patrimonio arboreo;
- ridurre il rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto del valore ambientale, paesaggistico ed ecosistemico degli alberi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti Linee di indirizzo si applicano al patrimonio arboreo ubicato in ambito urbano e periurbano, sia pubblico che privato.

Esse sono rivolte a:

- amministrazioni pubbliche;
- soggetti gestori;
- professionisti incaricati della valutazione e gestione tecnica del patrimonio arboreo;
- imprese e privati.





Art. 3 – Principi generali

La valutazione e la gestione del rischio arboreo si fondano sui seguenti principi:

- **principio di gestione adattiva**, basato sul monitoraggio continuo e sull'aggiornamento delle valutazioni;
- **principio di conservazione**, volto a privilegiare la permanenza dell'albero ove tecnicamente possibile;
- **principio di proporzionalità**, in relazione al livello di rischio e al contesto;
- **principio di precauzione ragionevole**, in presenza di condizioni di incertezza tecnica;
- **principio di responsabilità**, riferito ai soggetti proprietari, gestori e professionisti incaricati;
- **principio di non esclusività delle competenze**, secondo il quale le attività di valutazione e gestione del rischio arboreo non sono riservate in via esclusiva ad una singola categoria professionale, ma rivestono carattere interdisciplinare rientrando nell'ambito delle competenze tecniche di più professioni abilitate e di più soggetti, secondo le rispettive normative ordinamentali.

Art. 4 – Approccio metodologico

La valutazione del rischio arboreo deve essere condotta mediante un approccio tecnico con plurime valutazioni integrate di tipo agronomico, forestale, biomeccanico, fitosanitario, di luogo, quindi fondato su:

- analisi coerenti con lo stato dell'arte dell'arboricoltura;





- utilizzo di metodologie visive, strumentali o integrate, in relazione al caso specifico;
- autonomia tecnico-professionale nella scelta dei metodi, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.

Il processo valutativo deve garantire:

- coerenza metodologica;
- trasparenza;
- tracciabilità delle fasi decisionali.

Non sono ammissibili approcci rigidamente standardizzati o fondati su schemi automatici, in quanto la valutazione del rischio arboreo richiede un giudizio tecnico caso per caso, fondato su competenza professionale e responsabilità diretta.

Art. 5 – Parametri di valutazione

La valutazione del rischio arboreo deve considerare, in modo integrato, almeno i seguenti elementi:

- condizioni vegetative e fitosanitarie dell'albero;
- caratteristiche strutturali e biomeccaniche;
- condizioni del sito e del suolo di radicazione;
- contesto di inserimento e presenza di potenziali bersagli;
- valore ambientale, paesaggistico ed ecosistemico.

La valutazione non può essere basata su un singolo parametro, ma deve derivare da una sintesi tecnica complessiva.

L'utilizzo di parametri predefiniti non può sostituire la valutazione tecnica generale, che rimane di esclusiva competenza del Professionista, né determinare automaticamente l'esito decisionale, che resta in capo al soggetto titolare della gestione, sulla base delle valutazioni tecniche acquisite.





Art. 6 – Gestione del rischio

La gestione del rischio arboreo deve essere improntata a criteri di gradualità e proporzionalità, attraverso una scala di interventi che può comprendere:

- a. attività di monitoraggio;
- b. interventi manutentivi;
- c. misure di mitigazione del rischio;
- d. limitazioni d'uso delle aree interessate;
- e. rimozione dell'albero.

Le decisioni non possono essere ricondotte a soglie astratte o a criteri automatici, ma devono essere il risultato di una valutazione tecnico-professionale motivata.

La rimozione dell'albero costituisce misura residuale, da adottarsi esclusivamente nei casi in cui il rischio non sia diversamente gestibile mediante interventi di mitigazione o tecnicamente sostenibili.

Art. 7 – Contesti arborei complessi

Nel caso di alberate, filari o sistemi arborei complessi, la valutazione deve tenere conto:

- della struttura complessiva del sistema;
- delle interazioni tra gli esemplari;
- della funzione paesaggistica e urbana;
- delle caratteristiche progettuali e storiche dell'impianto.

In tali contesti, la valutazione può essere condotta anche a livello sistemico, riferendosi all'intero sistema e non a singoli esemplari, fermo restando la necessità di adeguata motivazione tecnica.





Art. 8 – Competenze professionali

Le attività di valutazione e gestione del rischio arboreo devono essere svolte da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi Albi professionali, in possesso di documentate competenze in materia agronomica, forestale, ambientale e di gestione del verde, escludendo l'esistenza di competenze riservate a specifiche categorie, circostanza non riconosciuta né dalle singole leggi professionali né dalla giurisprudenza; dette attività sono pertanto esercitabili da plurime professioni e non possono essere oggetto di interpretazioni restrittive o esclusive non espressamente previste dalla legge.

La valutazione e la gestione del rischio arboreo secondo sono effettuate da Agrotecnici ed Agrotecnici laureati iscritti nell'Albo professionale con comprovata esperienza nel settore; possono altresì essere effettuata da altri professionisti con pari requisiti che intendano adottare le presenti "Linee guida".

Il professionista Agrotecnico ed Agrotecnico laureato opera nel rispetto dei principi di diligenza, prudenza e perizia, assumendo la responsabilità tecnica delle valutazioni e delle decisioni proposte, che debbono essere adeguatamente motivate, ed è soggetto al Codice Deontologico della categoria; i restanti Professionisti che adottano le presenti "Linee guida" sono soggetti ai rispettivi Codici Deontologici, ove esistenti.

Art. 9 – Documentazione e tracciabilità

Il processo di valutazione deve essere adeguatamente documentato e verificabile mediante relazione tecnica contenente:

- metodologie adottate;
- parametri considerati;
- valutazione del livello di rischio;
- interventi proposti;





- motivazioni delle scelte effettuate.

La documentazione costituisce elemento essenziale ai fini della trasparenza del procedimento e della valutazione delle responsabilità.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia sulla libertà di concorrenza

Le presenti Linee di indirizzo sono adottate nel rispetto dell'ordinamento vigente e non introducono limitazioni o riserve di attività ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

